

OGGETTO: Richiesta aspettativa per motivi di famiglia, personali o di studio non retribuiti (art.18, comma 1, del CCNL 29/11/2007 e artt. 69 e 70 del T.U approvato con D.P.R n.3 del 10 gennaio 1957)

--	--	--

a prov. il in servizio presso

codesto Istituto in qualità di: assunto/a con contratto di lavoro:

a T.I. annuale dall'1/9 "N02" annuale dopo l'1/9 "N03" fino al termine delle attività didattiche "N11"

CHIEDE

ai sensi dell'art. 18, comma 1, del C.C.N.L. Scuola 29/11/2007 e artt. 69 e 70 del T.U approvato con D.P.R n.3 del 10 gennaio 1957, di fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di un periodo di aspettativa (2) per i seguenti motivi di famiglia, personali di studio non retribuiti, come di seguito specificato:

dal al per giorni mesi

a.s.

Motivo

In caso di diniego a fruirne, ovvero di differimento dell'inizio dell'aspettativa o di diminuzione della durata, i motivi di servizio ostativi essere comunicati per iscritto allo/a scrivente ai sensi degli artt. 2 e 3 della Legge 241/90, come integrata ed aggiornata con le modifiche introdotte della Legge 11 febbraio 2005, n. 15, dal Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, dalla Legge 2 aprile 2007, n.40 e dalla Legge 18 giugno 2009, n.69.

allega: certificato autocertificazione (sul retro) altro

data

(Firma del dipendente)

- (1) Profilo Professionale:** Collaboratore Scolastico; Assistente Amministrativo;; Direttore SGA; Docente scuola dell'infanzia; Docente scuola primaria; Doc. scuola sec. I grado; altro:
- (2) Periodo continuativo non superiore a un anno:** Si può chiedere un ulteriore periodo solo dopo sei mesi di servizio. Il limite massimo è di due anni e mezzo in un quinquennio.

I periodi di aspettativa di cui all'art. 18 C.C.N.L. 29.11.2007 vanno preventivamente concordati con il Dirigente scolastico e sono concessi a domanda sulla base di idonea documentazione. E' consentito il ricorso all'autocertificazione nei casi e nelle forme previste dalla legge ordinaria. E' concessa fino ad 1 anno continuativo ed è cumulabile fino a 2 anni e mezzo in un quinquennio. I periodi di aspettativa non sono retribuiti ed interrompono l'anzianità a tutti gli effetti. Per il personale T.D. spetta, limitatamente alla durata dell'incarico, al solo personale con nomina annuale o fino al termine delle attività didattiche.

Art. 18 C.C.N.L. 29.11.2007: 1. L'aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. L'aspettativa è erogata dal dirigente scolastico al personale docente ed ATA. L'aspettativa è erogata anche ai docenti di religione cattolica di cui all'art. 3, comma 6 e 7 del D.P.R. n. 399/1988, ed al personale di cui al comma 3 dell'art. 19 del presente CCNL, limitatamente alla durata dell'incarico. 2. Ai sensi della predetta norma il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca. Per gli incarichi e le borse di studio resta in vigore l'art. 453 del D.P.R. n. 297 del 1994. 3. Il dipendente è

inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare, l'esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova.

SI AUTORIZZA

NON SI AUTORIZZA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Massimo Cellerino